

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N. 17

- Vista la legge 28.01.1994 n. 84 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.M. 14616 in data 04.08.2005 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proceduto alla nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto l'art. 8 punto h) della citata legge 84/94 che affida all'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della circoscrizione territoriale dei porti di Livorno e Capraia;
- Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a) della citata legge di riforma 84/94 che affida alle Autorità Portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e di ordinanza;
- Visti i Decreti in data 06.04.1994 e 16.01.2001 che stabiliscono gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Considerato che la gestione delle infrastrutture marittime finalizzate alla riparazione e manutenzione delle navi costituisce elemento indispensabile per il mantenimento del libero accesso e dello sviluppo della competitività nello specifico mercato di riferimento;
- Valutata l'opportunità di corrispondere al pubblico interesse della prosecuzione delle attività economiche legate al settore delle riparazioni navali e di favorire lo sviluppo occupazionale sia delle imprese svolgenti tale attività professionale, sia di quelle dell'indotto;
- Considerate le preliminari intese intervenute con la Società Azimut Benetti S.p.A. e con le Organizzazioni sindacali e datoriali;
- Vista la delibera del Comitato Portuale n. 6 del 20.04.2006, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione dell'allegato Regolamento d'uso dei bacini di carenaggio del porto di Livorno;
-

ORDINA

1. L'esercizio dei bacini di carenaggio, sia in muratura che galleggianti, del porto di Livorno, è disciplinato dall'allegato Regolamento, quale parte integrante della presente Ordinanza.
2. E' disposta esecutività del predetto Regolamento a decorrere dalla data dell'1.08.2006.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Livorno, li 24 MAG. 2006


Il Commissario
C.A. (CA) Salvatore GIUFFRÈ





REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO E DELLE STRUTTURE LORO CONNESSE DEL PORTO DI LIVORNO

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento deve intendersi per:

- Regolamento d'uso dei bacini di carenaggio: le disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante, adottate con ordinanza dell'Autorità; il tutto finalizzato a regolamentare lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione navale nei Bacini di Carenaggio e le infrastrutture ad essi connessi;
- Infrastrutture di servizio marittimo: l'insieme costituito dai bacini di carenaggio e dalle infrastrutture ad essi connessi e strettamente necessarie alle attività di riparazioni delle imbarcazioni al loro interno;
- Gestore: titolare della concessione demaniale rilasciata dall'Autorità Portuale, e proprietario delle aree private adiacenti alle infrastrutture di servizio marittimo in concessione;
- Rappresentante della Nave: è il soggetto che, designato formalmente (con atto scritto e dallo stesso sottoscritto per accettazione) dall'Armatore o dall'Impresa Marittima proprietaria della imbarcazione, individuabile per esempio nei Comandanti delle Navi, Raccomandatari, Rappresentanti delle Imprese di Riparazione e Manutenzione od altri debitamente autorizzati per ottenere l'immissione di una nave in bacino, assume la responsabilità per il rispetto delle norme previste nel presente Regolamento, nell'Allegato Tecnico, nelle norme di legge e nei regolamenti marittimi e comunali e gli obblighi contrattuali sottoscritti: contestualmente alla domanda, il Rappresentante della Nave deve nominare l'Impresa Capo Commessa per gli adempimenti di competenza, nonché di quelli previsti dal presente Regolamento e dall'Allegato Tecnico di Esercizio;
- Utenti Professionali: imprese, ditte individuali o lavoratori autonomi incaricate della riparazione e/o manutenzione delle navi da parte del Rappresentante della Nave o dell'Impresa Capo Commessa;

- Impresa Capo Commessa: l'impresa, designata dal Rappresentante della Nave, individuabile tra gli utenti professionali, il cui intervento nell'ambito dei lavori di manutenzione o riparazione della nave è particolarmente rilevante per entità e coinvolgimento di personale e strutture e che prende in carico, per conto del Rappresentante della Nave, il coordinamento di tutti gli Utenti Professionali coinvolti nel lavoro indicato dallo stesso in sede di Domanda di Ammissione, con assunzione delle responsabilità previste dall'art. 38 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272.
Su precisa indicazione dell'Autorità, nei casi previsti dal presente Regolamento e dall'Allegato Tecnico, il Gestore può eventualmente subentrare nel ruolo di Capo Commessa.
- Responsabile tecnico dei lavori: persona formalmente nominata, con atto scritto e sottoscritto per accettazione, dall'Impresa Capo Commessa, in possesso di capacità e attitudini professionali, che deve assicurare in modo continuo ed efficace che il lavoro venga effettuato come da progetto e nel rispetto delle disposizioni e delle istruzioni di sicurezza di cui ai Piani di Sicurezza e ai Piani di Coordinamento e ne è unico responsabile, ai fini legali e amministrativi, di quanto di pertinenza;
- Autorità Portuale: l'Autorità Portuale del Porto di Livorno;
- Autorità Marittima: la Capitaneria di Porto di Livorno;
- Nucleo minimo di esercizio: personale del Gestore, stabilmente adibito alle operazioni e servizi indispensabili per il funzionamento delle infrastrutture di servizio marittimo;
- Servizi minimi indispensabili: attività prestate dal gestore in quanto necessarie per l'entrata e l'uscita delle navi dai Bacini di Carenaggio;
- Zona di Lavoro: l'area di Bacino e l'intera zona ove sono effettuate le operazioni di manutenzione e/o riparazione inerenti la nave oggetto del lavoro, da parte dell'Impresa Capo Commessa, del Nucleo minimo di esercizio e degli Utenti Professionali e all'interno della quale i lavoratori possono comunque, ragionevolmente, trovarsi;
- Tariffa ordinaria: tariffa base sottoposta alla vigilanza dell'Autorità, applicata dal Gestore secondo i criteri generali del presente Regolamento.

Art. 2

Uso e gestione delle Infrastrutture di servizio marittimo

L'uso delle infrastrutture di servizio marittimo adibite alle riparazioni è riconosciuto al

Gestore nella sua qualità di Concessionario e agli Utenti Professionali, sulla base delle regole stabilite dal presente Regolamento e dall'Allegato Tecnico d'Esercizio che ne costituisce parte integrante.

Per quanto attiene i periodi di utilizzo dei Bacini di Carenaggio, saranno indicati nelle modalità previste dall'art. 2 dell'Allegato Tecnico, e gestiti in base alle iscrizioni ai registri di cui all'art. 3 dell'Allegato stesso.

L'uso delle Infrastrutture di servizio marittimo sarà concesso in base alle tariffe di cui al successivo Art. 7.

In relazione al fatto che le lavorazioni effettuate nei Bacini di Carenaggio, e dal Concessionario nelle proprie aree adiacenti, possono influenzarsi vicendevolmente ancorché in maniera indiretta, qualora la figura dell'Impresa Capo Commessa non coincida con quella del Gestore, spetta alla prima anche l'onere di un preventivo coordinamento con il Concessionario stesso, in modo da evitare reciproche interazioni.

In caso di eventuale interferenza c/o incompatibilità tra diverse attività, nello spirito di quanto sopra detto, le lavorazioni in essere del Concessionario avranno sempre priorità di esecuzione.

Art. 3

Modalità di pubblicità del regolamento ed accettazione

Una copia cartacea del presente Regolamento è tenuta permanentemente a disposizione degli interessati presso l'Autorità Portuale, presso la locale Capitaneria di Porto e presso il Gestore in modo che tutte le figure interessate, possano prenderne visione prima dell'inoltro della Domanda di Immissione di cui all'Art. 2 dell'Allegato Tecnico e ne possano dichiarare, in forma scritta, la perfetta conoscenza e la completa applicazione nel corso delle attività.

Art. 4

Compiti del gestore

Spetta al Gestore la conduzione delle seguenti attività:

- programmazione delle richieste d'uso in relazione alla Domanda di Immissione della nave in bacino, presentata nei modi di cui all'art. 2 dell'Allegato Tecnico di Esercizio e in base ai criteri individuati nello stesso;

- determinazione del Nucleo minimo di esercizio secondo le esigenze del momento, garantendo le operazioni necessarie alle attività previste;
- fatturazione delle prestazioni del Nucleo minimo di esercizio e delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini di carenaggio;
- gestione delle operazioni di entrata e uscita delle navi dalle vasche, sentita l'Autorità Marittima;
- fornitura di servizi ed impianti efficaci ed efficienti regolarmente sottoposti alle verifiche di legge, nonché la vigilanza sul corretto utilizzo, da parte degli utenti professionali e fruitori finali del servizio, di quanto fornito.
- gestione, erogazione e fatturazione dei servizi minimi indispensabili, come sopra definiti:

Art. 5

Nucleo minimo di esercizio

Spetta al Gestore garantire la disponibilità del Nucleo minimo di esercizio.

I servizi svolti dal Nucleo minimo di esercizio stesso dovranno essere eseguiti prioritariamente in via diretta dal Gestore, ma potranno essere forniti anche in regime di subappalto.

Art. 6

Aree demaniali adiacenti ai bacini

Nella considerazione che la gestione delle aree demaniali adiacenti ai Bacini di Carenaggio costituisce elemento indispensabile e prioritario per garantire la completa evoluzione e sviluppo del ciclo produttivo della società concessionaria e proprietaria delle aree adiacenti è fatta salva la possibilità, se necessario, prima e/o dopo l'entrata/uscita dai bacini, di appoggio alla banchina limitrofa (accosto 76) al bacino Grande.

Il Gestore, nonché proprietario delle aree adiacenti, provvederà a regolamentare l'accesso e l'uscita dai bacini attraverso le aree in proprietà, al solo fine di consentire il transito di mezzi e personale strettamente necessario alle attività di riparazione e manutenzione delle imbarcazioni presenti all'interno dei Bacini di Carenaggio.

Art. 7

Tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture di servizio marittimo

Il Gestore applicherà ai soggetti interessati le tariffe che saranno sottoposte alla vigilanza dell'Autorità competente. In particolare, i criteri di formazione delle tariffe dovranno tener conto delle esigenze di copertura dei costi effettivi e delle spese di gestione, ivi compreso il canone demaniale e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture.

Il Gestore dovrà evidenziare, nella indicazione delle componenti tariffarie, i costi specifici finalizzati a garantire la massima sicurezza nelle operazioni di cui all'art. 4 dell'Allegato Tecnico, nonché evidenziare la completa analisi dei costi delle singole attività o segmenti di servizio, con differenziazione tra le tariffe dei singoli bacini, evitando, per quanto possibile, qualsiasi ricorso a tariffe forfetarie.

Nel tariffario sarà inoltre indicato l'ammontare del Deposito cauzionale minimo di cui all'Art. 2 dell'Allegato Tecnico.

Art. 8

Igiene e sicurezza sul lavoro, ambientale e rischi rilevanti

Fermi restando gli obblighi e le responsabilità dei singoli datori di lavoro in materia di igiene e sicurezza, così come disciplinati dai D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e 272/1999, quando applicabile, il Gestore promuoverà il coordinamento delle attività di gestione dei Bacini di Carenaggio con quelle delle Imprese Capo Commessa e dall'insieme degli Utenti Professionali.

Ciò premesso, è a carico del Gestore la vigilanza sull'osservanza delle modalità d'uso degli impianti messi a disposizione dell'Impresa Capo Commessa, degli Utenti Professionali e dei fruitori finali, nonché la gestione del nucleo minimo di esercizio.

Sono altresì a carico del Gestore, la manutenzione ordinaria dei bacini e delle infrastrutture di servizio marittimo, la direzione delle operazioni di entrata ed uscita delle navi dai bacini, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi minimi indispensabili, ecc.

Il Gestore, in fase di accettazione della domanda, potrà verificare a livello documentale i requisiti di idoneità della nave interessata ai lavori rispetto alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura interessata ad accoglierla, la fattibilità dei lavori previsti in relazione alla loro eventuale possibilità di determinazione di situazioni di pericolo per i bacini e le attività

limitrofe di cantiere e i requisiti tecnico-professionali dell'Impresa Capo Commessa e degli Utenti professionali esecutori dei lavori di riparazione o manutenzione.

Qualora il Gestore ritenga lacunosa o incompleta la documentazione allegata alla Domanda di Ammissione, la stessa potrà essere sottoposta dallo stesso Gestore al controllo dell'Autorità competente la quale esprimerà un parere di idoneità od inidoneità. In quest'ultimo caso la domanda non sarà accettata salvo una revisione della valutazione a seguito di adeguamento della documentazione.

La documentazione che l'Impresa Capo Commessa è tenuta a presentare, salvo eventuali obblighi posti da nuove leggi e/o regolamenti, dovrà contenere in ogni caso:

- Piano di sicurezza di cui al D.Lgs 271/99 (per navi commerciali) ed estremi di presentazione al Ministero di competenza, ove necessario;
- Atto di nomina del Rappresentante della Nave, con dichiarazione di accettazione dell'incaricato;
- Atto di nomina dell'Impresa Capo Commessa, con dichiarazione di accettazione dell'incaricato;
- Atto di nomina del Responsabile Tecnico dei Lavori a cura dell'Impresa Capo Commessa, con dichiarazione di accettazione dell'incaricato;
- Piano della gestione delle emergenze comprendente la precisa individuazione dei ruoli per la gestione delle emergenze individuate e attestazione dell'idoneità a svolgere tali mansioni secondo il disposto di cui al D.M. 10.3.98 e D.M. n. 388/03;
- indicazione dei servizi minimi necessari per l'attività da eseguire in bacino;
- procedure per attività particolarmente rischiose che andranno anticipatamente programmate e rispetto delle stesse in fase di esecuzione;
- dichiarazione attestante che la nave e le attività che si andranno ad effettuare escludono il rientro negli obblighi di cui al D.Lgs n. 334/99 "controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connesse a determinate sostanze pericolose" e successive modifiche ed integrazioni tra le quali quelle di cui al D.Lgs n. 238/05;
- Programma di gestione (raccolta, stoccaggio provvisorio e smaltimento) dei rifiuti prodotti durante le attività di manutenzione o riparazione (come previsto al successivo art. 10);
- Progetto delle opere provvisorie e/o del ponteggio, ove realizzato in maniera conforme dagli schemi tipo;

- Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS) e atto formale di designazione del preposto alla sorveglianza per il montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, giusto il disposto di cui al D.L.gs 235/03;
- iscrizione ai registri tenuti dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.

L'aver fornito la documentazione di cui sopra e altra (necessaria, utile ed indispensabile), non manleva l'Impresa Capo Commessa, l'Utente professionale, gli altri fruitori finali delle infrastrutture di servizio marittimo e dei servizi minimi erogati dal Gestore, da adempiere agli obblighi di legge e di buona tecnica, sia in fase di programmazione dei lavori che in fase di esecuzione degli stessi, ritenuti necessari per garantire la massima sicurezza possibile, secondo le conoscenze tecnologiche attuali, sia per i lavoratori che per terzi, per le strutture e l'ambiente terreno e marino, privilegiando le protezioni collettive.

In caso di mancato rispetto di una delle disposizioni di legge e di buona tecnica, delle procedure di sicurezza predisposte dal Gestore e di quanto comunque contenuto nel presente Regolamento e nel suo Allegato Tecnico, il Gestore procederà a richiedere la sospensione delle lavorazioni ed informare l'Autorità Marittima e/o Portuale ai fini degli interventi di competenza; fermo restando l'obbligo dell'Impresa Capo Commessa e degli Utenti Professionali a garantire la sicurezza della nave, dell'equipaggio e delle strutture della zona di lavoro.

Nella "Zona di Lavoro" così come definita all'art. 1, il soggetto responsabile, a seguito delle lavorazioni in corso, della tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti e dell'ambiente terrestre e marino è, oltre il Rappresentante della Nave, il Legale Rappresentante di ogni singola impresa esecutrice i lavori quando il danno deriva da rischi specifici propri dell'impresa medesima; mentre l'Impresa Capo Commessa ha l'obbligo di promuovere il coordinamento e la cooperazione tra tutte le imprese esecutrici dell'opera.

In considerazione che i lavoratori delle imprese esecutrici dei lavori di manutenzione o riparazione della nave si possono muovere in maniera occasionale anche al di fuori dello spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alle lavorazioni sulle imbarcazioni all'interno dei Bacini di Carenaggio, ne consegue che la "Zona di Lavoro" comprenderà, ragionevolmente, le zone nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; pertanto le misure di protezione dagli infortuni sul lavoro dovranno essere estese all'intera zona comprendente quindi tutte le aree dove possono transitare i suddetti lavoratori.

Lo stesso soggetto è tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse vengano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso e autonomo titolo, dello stesso obbligo e ciò in quanto il rischio derivante dallo svolgimento di un'attività lavorativa deve essere coperto da chi organizza il lavoro.

In considerazione che le attività suddette presuppongono comunque e per forza di cose l'uso di porzioni di aree private del Cantiere, solo ed esclusivamente per i camminamenti pedonali e carrabili, parcheggi, servizi igienico assistenziali e dei servizi di questo, il Proprietario svolgerà, solo per tali aree, un coordinamento mirato a garantire il transito in sicurezza delle persone e dei mezzi.

In merito alle persone che devono gestire i servizi minimi sarà posto a carico del Gestore la prevenzione e protezione dei rischi specifici propri delle varie attività di tale personale, mentre sarà a carico dell'Impresa Capo Commessa o dell'Utente professionale la promozione del coordinamento e della cooperazione, di cui all'art. 7 del D.Lgs 626/94, tra queste lavorazioni e quelle effettuate dalle altre imprese o lavoratori autonomi che interverranno per i lavori di riparazione e manutenzione e le attività in genere di bordo, anche quelle effettuate dall'equipaggio.

Art 9

Ulteriori compiti dell'Impresa Capo Commessa e degli Utenti Professionali

In relazione agli Utenti Professionali designati per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, l'Impresa Capo Commessa dovrà:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi, accertando: l'adeguatezza delle risorse umane, materiali e strumentali; l'adeguamento alle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (valutazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione e protezione, visite mediche, informazione, formazione e addestramento, idoneità delle attrezzature, dei mezzi e delle macchine introdotte nell'area di lavoro, ecc.), la regolarità contributiva previdenziale (INPS), assistenziale (INAIL) e fiscale, nonché l'applicazione verso i dipendenti dei CCN di categoria;
- fornire alle ditte appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare (a bordo e

intorno alla nave in riparazione) e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (documento di valutazione di cui al D.Lgs 272/99, quando applicabile);

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutte le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi in modo che cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidente sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinino gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nei lavori della nave.

In conformità al disposto di cui al 3° comma, art. 7, D.Lgs 626/94 e successive mod. e integr., ogni Utente professionale interessato ai lavori di manutenzione o riparazione della nave, sarà responsabile dei rischi specifici propri dell'attività che svolge nella nave sia per le attrezzature, che per le macchine e l'organizzazione del proprio lavoro e la gestione del proprio personale ivi compresa la fornitura e l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Art. 10

Gestione dei Rifiuti

I rifiuti prodotti durante le attività e/o gli scarti di lavorazione, di qualunque tipo, dovranno essere trattati e ubicati nel rispetto delle norme di leggi vigenti al momento (D.Lgs 22/97 e succ. modif. e integr., ecc.) e dei regolamenti dell'Autorità Marittima e Comunali.

Sarà sempre a carico dell'Impresa Capo Commessa e/o gli Utenti Professionali sia la gestione materiale dei rifiuti sia la gestione amministrativa dei rifiuti prodotti durante l'attività (es. formulari, registrazioni, MUD, ecc.).

Art. 11

Normativa di riferimento

In ogni caso, per le operazioni di cui al presente regolamento, troverà applicazione la normativa italiana sulla sicurezza del lavoro, anche per i lavoratori iscritti nella tabella di armamento della nave in bacino ed addetti alle attività di manutenzione e riparazione in autoproduzione da parte dell' Armatore.

**ALLEGATO TECNICO DI ESERCIZIO AL REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO E DELLE STRUTTURE LORO
CONNESSE DEL PORTO DI LIVORNO**

**Articolo 1
Richieste di prenotazione**

Le richieste di prenotazione d'uso (Domande di Ammissione) dei Bacini di Carenaggio e le infrastrutture ad essi connesse, di cui all'Art. 1 del Regolamento, sono finalizzate allo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione navali al loro interno. Dovranno contenere le indicazioni dettagliate delle caratteristiche della nave, dei lavori da svolgere ed il programmato periodo di occupazione del bacino, nonché tutti gli altri elementi di cui al successivo art. 2 ed agli articoli 8 e 9 del Regolamento, di cui il presente Allegato Tecnico fa parte integrante.

**Articolo 2
Domanda di Ammissione**

Il Rappresentante della Nave, dovrà presentare al Gestore una domanda redatta secondo i moduli A1 ed A2, debitamente firmata, versando contemporaneamente il deposito cauzionale previsto nella Tariffa di cui all'Art. 7 del Regolamento e presentando una garanzia personale per il pagamento delle penali previste nel caso di mancato utilizzo.

Il Gestore, ogni dieci giorni, metterà a disposizione presso l'Autorità Portuale e presso l'Autorità Marittima, il calendario delle disponibilità relative ai trenta giorni successivi sulla base delle quali potranno essere avanzate le domande di cui al comma precedente.

Tali disponibilità sono comunque sempre da intendersi indicative e non impegnative, potendo subire modifiche (per incremento o diminuzione) relativamente ai giorni ove non sia già stata accordata l'immissione in bacino.

Le Domande di Ammissione, redatte secondo i moduli di cui sopra, non saranno prese in considerazione sino a quando non saranno debitamente completate con la costituzione del deposito cauzionale di cui al comma precedente. I dichiaranti non in regola con i pagamenti relativi a precedenti richieste non potranno presentare nuove Domande di Ammissione.

I dichiaranti dovranno completare il modulo A di tutti i dati inerenti alla nave da immettere, evidenziando eventuali anomalie o forme speciali dello scafo, chiglia ecc. ed esibendo i disegni necessari. Essi saranno responsabili dell'esattezza delle indicazioni riportate nella domanda.

I modelli A1 ed A2 sono depositati, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Gestore.

**Articolo 3
Iscrizione nei turni**

Nessuna nave potrà essere messa in turno se non, al massimo, 30 (trenta) giorni prima della data da essa richiesta per l'immissione in bacino. Le domande presentate al Gestore prima di tale termine non saranno prese in considerazione. Le navi le cui Domande di Ammissione siano state riscontrate regolari, nei termini del presente Allegato Tecnico e del Regolamento, saranno iscritte, a cura del Gestore, in due distinti elenchi, con il rispettivo numero di turno:

- un elenco "A" comprenderà le navi di dimensioni tali da poter essere immesse nel Bacino piccolo (lunghezza e larghezza inferiore a metri lineari 135 X 17);
- un elenco "B" per tutte le rimanenti navi comprese quelle che per particolari forme e dimensioni non possono essere immesse all'interno del Bacino piccolo.

Dell'accettazione della Domanda di Ammissione e dell'assegnazione del relativo turno, sarà data comunicazione agli interessati a cura del Gestore anche mediante semplice affissione con congruo anticipo, presso l'Autorità, degli elenchi di cui al comma precedente.

In caso di disponibilità di bacini diversi dal bacino piccolo, le navi iscritte nell'elenco "A" potranno essere immesse, a discrezione del Gestore, anche negli altri bacini, limitatamente alla durata di tale disponibilità, in questo caso il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Rappresentanti delle Navi interessate.

Il diritto dato con l'iscrizione al turno, scade in caso di non utilizzo decorsi i 30 (trenta) giorni, senza che il Gestore sia tenuto a darne comunicazione all'interessato, il quale per essere riammesso a turno, dovrà presentare una nuova domanda. Le navi iscritte in turno, che alla data richiesta non possano entrare in bacino, conservano la loro iscrizione per tutto il tempo in cui siano pronte ad entrare in bacino. La durata massima continuativa di immissione in vasca non potrà superare i venti giorni. Tale termine non può essere superato se non per casi eccezionali che saranno valutati di volta in volta dal Gestore.

Sarà cura del richiedente tenersi in relazione con il Gestore per conoscere la precisa data d'immissione ai sensi del successivo Art. 6 . Il turno sarà stabilito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo la prontezza della nave, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente. E' accordata la precedenza sulle navi iscritte per l'immissione in bacino a quelle che, a giudizio dell'Autorità Marittima del Porto, si trovino in condizioni di pericolo. La domanda per usufruire di detta precedenza deve essere accolta dall'Autorità Marittima almeno 36 ore prima della data prevista per l'immissione in bacino, salvo che l'Autorità stessa ne attesti comunque la priorità con esplicita motivazione di constatata urgenze ed impossibilità di preavviso.

In caso di precedenze plurime, l'ordine di immissioni in bacino viene determinato dall'Autorità Marittima e deve risultare da apposita annotazione sulla domanda.

Non è ammesso il cambiamento di turno e/o di bacino fra navi.

Articolo 4

Immissione ed uscita delle navi dalla vasca

In relazione alla richiesta del Rappresentante della Nave che avrà fatto la prenotazione, il Gestore provvederà alla predisposizione di tutti i servizi necessari per l'entrata e l'uscita delle navi dal bacino. Tra i principali servizi il Gestore dovrà predisporre:

- fornitura di energia elettrica;
- fornitura di acqua dolce;
- fornitura di acqua di mare per zavorra e per mantenere in pressione gli attacchi antincendio;
- servizio telefono/telefax;
- gru di bacino;
- pulizia del bacino;
- portineria, ove richiesta;
- scalandrone per accesso a bordo.

Il Gestore potrà fornire, se a sua disposizione, a richiesta dell'utente e con addebito dei relativi costi anche ulteriori servizi, nel caso che l'utente che utilizza le infrastrutture non sia dotato autonomamente di mezzi e servizi relativi.

Il Gestore metterà inoltre a disposizione il Nucleo minimo di esercizio, ovvero il personale stabilmente adibito alle operazioni e servizi indispensabili per il funzionamento delle Infrastrutture di Servizio Marittimo.

Articolo 5

Contatti con Enti ed Uffici

Il Gestore sarà titolare delle relazioni sindacali per quanto concerne il proprio personale del Nucleo Minimo di Esercizio, quando il servizio non sia effettuato in regime di subappalto. Sarà, inoltre, l'interlocutore degli Enti e degli uffici preposti per quanto concerne gli aspetti burocratico-amministrativi di competenza del Gestore stesso e definiti dall'art. 4 del Regolamento e di quelli inerenti la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell'ambiente, in ragione di quanto previsto dall'Art. 8 del Regolamento stesso.

Articolo 6

Immissione in bacino e ritardo di uscita dal bacino

Il giorno stabilito per l'immissione, la nave – entro e non oltre le ore 7,30 – dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze del bacino, pronta ad entrarvi; a tal proposito, il Rappresentante della Nave è tenuto a prendere i

necessari definitivi accordi con il Gestore, entro e non oltre le ore 15,00 del giorno antecedente. Indipendentemente dall'orario in cui la Nave effettivamente si presenti pronta all'immissione – ai fini del pagamento – l'utilizzo dell'infrastruttura di servizio sarà conteggiato comunque dalle ore 7,30.

Qualora il ritardo nell'entrata o la mancata entrata siano dovute a causa di forza maggiore, riconosciute dal Gestore, sentita eventualmente l'Autorità, e nel caso in cui il Gestore – avvertito con congruo anticipo dal Rappresentante della Nave – abbia potuto sostituire il relativo turno con altra nave, il Rappresentante stesso subirà la perdita del turno ma non sarà addebitata la tariffa di cui all'Art. 7 del Regolamento né sarà trattenuta la somma in deposito cauzionale di cui al precedente Art. 2, .

In ogni caso, non sono da considerarsi causa di forza maggiore gli eventuali inconvenienti nel salpamento delle ancore o le eventuali manchevolezze nel servizio di rimorchio, pilotaggio, manovra, ormeggio, od altri fatti che riguardino direttamente la nave.

Se l'immissione in bacino fosse impedita dalla presenza dell'occupante il turno precedente oltre le ore 9,00, il Rappresentante della Nave potrà rinunciare all'immissione od attendere che l'infrastruttura si liberi: nel primo caso l'importo della tariffa di cui all'Art. 7 del Regolamento, relativa al turno non usufruito, sarà addebitata all'occupante ritardatario ed il Rappresentante sarà soggetto alla sola perdita del turno, nel secondo caso la Tariffa stessa sarà addebitata come previsto al primo capoverso.

La regolazione di eventuali danni, pretese o reclami tra le parti, non potrà comunque riguardare il Gestore.

Articolo 7 Permanenza in bacino

Qualora i Rappresentanti delle Navi che occupano i bacini chiedano di protrarre la permanenza delle stesse oltre il periodo di tempo dichiarato nella Domanda di Ammissione, il Gestore avrà sempre la facoltà di rifiutare la proroga in tutti i casi in cui il protrarsi dell'occupazione della infrastruttura possa ostacolare il regolare svolgersi dei turni o dell'uso in proprio del bacino; sono comunque sempre fatti salvi eventuali casi di forza maggiore riconosciuti dall'Autorità competente.

In tutti i casi in cui sia concessa l'ulteriore permanenza della nave in bacino si ritorna alla tariffa della prima giornata per il primo giorno di protrazione della permanenza stessa, mentre per i successivi saranno applicate le normali tariffe.

Articolo 8 Rinuncia all'iscrizione

Oltre ai casi previsti dal precedente Art. 6, il Rappresentante della Nave potrà rinunciare alla già ottenuta iscrizione di una stessa nave, senza incorrere nella perdita della somma versata ai sensi dell'Art. 2, purché faccia pervenire al Gestore apposita dichiarazione di cancellazione entro e non oltre le ore 9,00 del quindicesimo giorno lavorativo antecedente a quello fissato per l'immissione.

Articolo 9 Introduzione delle navi nei bacini ed esecuzione dei lavori

Il Gestore, contro il corrispettivo di cui all'Art. 7 del Regolamento, dovrà dirigere il tonteggio delle navi dall'ingresso bacini sino al loro posto nell'interno dei bacini stessi, posa sulle tacate, asciugare e pulire i bacini, puntellare lateralmente le navi se necessario, rimettere l'acqua nel bacino e dirigere il tonteggio di uscita, mentre la nave dovrà, per sua parte, mettere a disposizione adeguato personale di bordo sia per la manovra della nave che per quella dei puntelli, ecc. Gli Armatori, i Capitani ed altri interessati, sono in facoltà di eseguire le operazioni occorrenti alle loro navi nel modo che riterranno più opportuno, salvo – beninteso – la stretta osservanza delle disposizioni vigenti per i bacini ed il coordinamento con il Nucleo Minimo di Esercizio – definito dall'Art. 1 del Regolamento – e messo a disposizione dal Gestore.

Articolo 10 Orario per i lavori

Le operazioni nei bacini di carenaggio hanno luogo normalmente dalle 08.00 alle 17.00 con intervallo di 1 ora per la refezione. Qualora il Nucleo minimo di Esercizio venisse richiesto per lavoro in orario

straordinario, a norma delle disposizioni vigenti, l'impresa capo commessa corrisponderà un extra pagamento per questo lavoro straordinario; qualora la richiesta fosse per lavoro festivo l'impresa Capo Commessa corrisponderà un extra pagamento per lavoro festivo secondo tariffe.

Articolo 11 **Ritardo d'uscita dal Bacino**

Il Rappresentante della Nave che, entro e non oltre, le ore 9,00, per motivi indipendenti dal Gestore, non avesse ancora provveduto a liberare il bacino od altra infrastruttura di servizio marittimo oggetto della Domanda di Ammissione di cui all'Art. 2, sarà soggetto al pagamento della Tariffa prevista per l'intera giornata indipendentemente dall'orario di uscita.

Il Gestore non sarà responsabile di eventuali danni causati a terzi in conseguenza di qualsiasi ritardo d'uscita.

Articolo 12 **Navi occupanti una forma dei bacini od occupanti insieme una stessa forma**

Potranno essere immesse nello stesso bacino o sezione di bacino più navi seguendo, in via prioritaria, oltre che la logica derivante dalle caratteristiche tecniche delle navi stesse, anche l'ordine cronologico inerente la durata delle riparazioni dichiarata nelle Domande di Ammissione. Ciascuna di esse pagherà in ragione delle giornate in cui avrà lavorato, ma avrà l'obbligo di attendere che le altre navi siano pronte per uscire dal bacino. La nave che occupa una forma interna dei bacini non ha diritto all'uscita prima del tempo indicato nella domanda d'Ammissione e dovrà pagarne i diritti di sosta fino al termine anzidetto anche in caso di conclusione anticipata degli interventi, quando la forma esterna si trovi occupata. Se la nave occupante la forma interna del bacino, al termine della scadenza contrattuale relativa all'occupazione, fosse pronta ad uscire ma l'uscita stessa fosse impedita dalla nave occupante la forma esterna, il Rappresentante della Nave non sarà tenuto al pagamento dei Diritti di sosta per il periodo di forzata permanenza in bacino, ma non potrà rivalersi in alcun modo sul Gestore anche nel caso in cui la nave occupante la forma esterna ritardi l'uscita rispetto al termine preventivamente concordato, restando la regolazione di eventuali danni e responsabilità di esclusiva competenza delle parti.

In caso di ritardata uscita della nave occupante la forma esterna oltre il termine contrattuale, anche in caso di accordo di proroga di cui all'Art. 7, sono sempre a carico del Rappresentante della stessa i Diritti di occupazione della sezione interna non occupata od occupata forzatamente da una nave già allestita, in ragione dell'impossibilità dell'assegnazione ad altra nave iscritta ad un turno successivo.

Articolo 13 **Manovre, permanenze e tasse supplementari**

Il Gestore delle infrastrutture di servizio marittimo, attraverso il Nucleo minimo di esercizio, assume la direzione, per quanto lo riguarda, delle manovre di entrata, puntellaggio ed uscita. Durante le suddette manovre la responsabilità del Gestore è esclusa per danni sofferti dalla nave, dai bacini o da terzi, a causa di scioperi, deficienza di energia motrice, avarie, od altre cause naturali, accidentali od impreviste circostanze. Gli ormeggiatori e l'equipaggio presteranno da bordo il loro concorso per le manovre secondo le istruzioni del Comandante della nave, su indicazioni del Pilota. Le navi al momento di presentarsi ai bacini per esservi immesse, dovranno essere rigorosamente dritte senza sbandamento di sorta ed avere l'assetto confacente all'ingresso del bacino loro destinato. Non dovranno avere ingombri fuori bordo, saranno sufficientemente equipaggiate, dovranno avere i mezzi occorrenti per la manovra e presentare all'ingresso dei bacini cavi maneggevoli per tonteggio, ghie di guida, traversini ed ormeggi e quanto altro richiesto dal personale dei bacini. Le navi dovranno avere chiaramente marcato il pescaggio. Le navi potranno eseguire in bacino lavori di raddobbo allo scafo, purché specificati nella Domanda di Ammissione.

Qualora tali lavori esigessero il cambiamento delle taccate o la modificazioni allo scalo, ciò sarà eseguito a spese e responsabilità del Rappresentante della Nave, dietro rimborso delle eventuali prestazioni fornite dal Gestore; il Rappresentante della Nave stesso sarà inoltre tenuto al pagamento delle giornate di inutilizzo dell'infrastruttura, derivate dall'esecuzione dei lavori di cui in precedenza, sulla base della tariffa minima corrispondente alla Nave. Quando le modifiche allo scalo possano effettuarsi a mezzo palombaro, senza un suppletivo prosciugamento del bacino, il Gestore percepirà oltre a quanto già stabilito, anche il rimborso dei costi relativi a tali manovre addizionali. Qualunque prosciugamento suppletivo per il ripristino delle taccate

od altro darà luogo al pagamento di una tassa addizionale relativa alle giornate di mancato utilizzo dell'infrastruttura, anche successivamente all'esecuzione dei lavori. Le eventuali modifiche allo scalo sopraccennate, saranno concesse previo rilascio di una lettera di manleva da parte del Rappresentante della Nave secondo il modulo B. In caso di contestazioni relative alla valutazione delle spese di cui al comma precedenti, qualora non previste nella tariffa, esse saranno risolte amichevolmente da due Periti scelti dalle parti, i quali in caso di dissenso saranno conciliati da un terzo Perito designato da loro; salvi sempre i diritti d'uso del bacino dovuti al Gestore, come sopra indicati. Ove i due Periti non riescano ad accordarsi sulla scelta del terzo Perito, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale locale.

La disciplina nell'interno dei bacini è regolata dalle norme generali anzidette, dal Regolamento e dalle altre speciali dettate dall'Autorità marittima del Porto. Il personale delle Imprese Capo Commessa, degli Utenti Professionali e del Nucleo minimo di esercizio e qualunque altra persona addetta alle manovre, sono sottoposti agli stessi regolamenti, oltre che alle norme di legge vigenti in materia.

Si dovrà dare comunicazione scritta al Gestore dei bacini in caso di rimozione di zavorra o di altri pesi (che si rendessero necessari) manlevando il Gestore stesso da ogni responsabilità o carico in relazione a tali spostamenti.

Non potranno essere immesse in bacino le navi che non soddisfino le disposizioni contenute nel "Regolamento di sicurezza" approvato con ordinanza 118/92 del 22 giugno 1992 della Capitaneria di porto di Livorno ed a qualsiasi altra normativa di Legge specifica in materia.

L'insosservanza di dette norme deve essere riferita mediante rapporto all'Autorità Marittima del Porto per i provvedimenti di competenza, senza comunque che alcuna responsabilità possa essere addossata al Gestore.

Articolo 14

Entrata in bacino di navi in avaria

Qualora l'immissione in bacino o l'utilizzo delle altre infrastrutture di servizio riguardi navi in condizioni di avaria o in condizioni anormali di carico o di assetto o comunque in condizioni irregolari, a seguito della dichiarazione di cui all'Art. 3 od a seguito di benestare rilasciato dalle Autorità di competenza (Registro di classifica e Capitaneria di porto di Livorno), il Gestore rimarrà comunque manlevato da qualsiasi responsabilità di manovra di entrata, di uscita e per la permanenza.

Eventuali danni alle infrastrutture di servizio marittimo saranno risarcite secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

Articolo 15

Risarcimento di danni eventuali

Qualunque danno cagionato ai bacini, alle altre infrastrutture di servizio marittimo alle relative attrezzature e/o al loro personale, tanto dagli equipaggi, quanto dalle navi stesse, sia nei movimenti che nella sosta, sarà risarcito a cura e spese del Rappresentante della Nave. In caso di contestazione a proposito del risarcimento dei danni cagionati, l'Autorità Marittima del Porto, in base alle norme che ne regolano l'attività ed i poteri, provvederà all'accertamento definitivo della loro entità mediante una perizia del proprio Servizio Tecnico con immediata ordinanza del deposito delle relative somme.

Articolo 16

Pagamenti

I diritti di entrata, soggiorno nei bacini, danni, ecc. oltre ogni altra spesa accessoria debbono essere pagati prima dell'uscita della nave dal bacino. Il Rappresentante della Nave, firmatario della domanda di Ammissione, risponderà comunque del pagamento di quanto dovuto al Gestore.

Il Gestore si riserva la facoltà di non avviare, attraverso il Nucleo minimo di esercizio, le procedure di uscita nave dal bacino in caso di inadempienza nei pagamenti di quanto dovuto, fermo restando che il prolungamento della sosta darà comunque corso alle penali di cui agli articoli precedenti ed alle responsabilità correlate agli eventuali danni cagionati alle altre immissioni in lista di turnazione.

Articolo 17 **Osservanza del regolamento**

La presentazione della Domanda di Ammissione di cui all'Art. 2, obbliga i Rappresentanti della Nave all'osservanza del Regolamento e del presente Allegato Tecnico di cui, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento stesso dichiareranno la specifica conoscenza nelle forme prescritte dalla Legge.

Agli Utenti Professionali che abbiano reiteratamente occupato aree demaniali in assenza di propri lavori in corso nei bacini o nelle altre infrastrutture di servizio marittimo, potrà essere inibito dall'Autorità, tramite cancellazione dal Registro di cui all'art. 68 Cod. nav., l'utilizzo delle infrastrutture stesse e delle aree in concessione funzionalmente connesse.

Articolo 18 **Disposizioni diverse**

Le navi in bacino non pagheranno in nessun caso, meno di una giornata. L'occupazione del bacino da parte della nave sarà conteggiata per giornate correnti, sia feriali che festive.

Il Rappresentante della Nave potrà richiedere l'esonero del pagamento del Diritto d'uso relativo alle giornate festive, solo nel caso in cui la turnazione non preveda alcuna immissione e pertanto il Nucleo minimo di esercizio o altro personale del Gestore non debba essere tenuto a disposizione e sempre che la nave stessa, in tale data, non sia soggetta ad operazioni o lavorazioni di qualsiasi natura.

L'esonero non potrà essere concesso dal Gestore qualora la nave precedentemente immessa avesse terminato le operazioni di manutenzione o riparazione nei tempi previsti con scadenza il giorno antecedente la data festiva, ed il Gestore avesse bisogno dell'infrastruttura per l'immissione di altra nave o per lavori alla stessa.

La tariffa sarà dovuta anche nei giorni o frazioni di giorno in cui le manovre fossero impedita da tempo avverso. Questa clausola non toglie però l'obbligo di pagare per intero la prima giornata di immissione ancorché non vi fosse stata possibilità di lavoro che per una sola frazione di giorno. Il Gestore non assume responsabilità in caso di non disponibilità del bacino per la data prevista. L'eventuale ritardo nelle operazioni di puntellaggio o appoggio sulle taccate, causate da sbandamento o cattivo assetto della nave, non determineranno responsabilità alcuna a carico del Gestore ed il Rappresentante della Nave sarà comunque tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati al bacino o/a terzi. Le navi dovranno uscire appena galleggianti e sarà vietato permanere in bacino per attendere imbarco di persone od altro; i rimorchiatori dovranno trovarsi sul posto in accordo a quanto previsto dall'Art. 10. Non è permesso l'uso della passerella di accesso al bordo se prima la nave non è stata puntellata o/a appoggiata sulle taccate. Comunque la passerella d'accesso al bordo dovrà essere accuratamente rizzata ed illuminata a cura del bordo.

Nell'interno della zona di Lavoro – così come definita all'Art. 1 del Regolamento - dovranno osservarsi le norme vigenti per la prevenzione incendi, ivi compresa l'eventuale presenza di VVF o personale ausiliario degli stessi e quanto in merito disposto dal D.Lgs 272/99 nonché tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ambiente, gestione rifiuti e rischi rilevanti e quanto espressamente riportato nel Regolamento e nel presente Allegato Tecnico.

Articolo 19 **Controversie e Responsabilità**

Qualunque controversia dovesse sorgere sull'interpretazione delle norme contenute nel Regolamento e nel presente Allegato Tecnico, sarà risolta in via amministrativa, presso l'Autorità Marittima del Porto.

Il Rappresentante della Nave assume la responsabilità del mancato rispetto delle norme emanate dalle Autorità competenti (marittime, portuali, doganali, sanitarie) e della mancata osservanza delle norme di pubblica sicurezza da parte degli equipaggi o degli interessati alle navi.